

**COMUNE DI RIMINI**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PATROCINIO LEGALE  
DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI RIMINI**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale in data 27 maggio 2025, n. 170

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL PATROCINIO LEGALE**

#### **Capo I Principi fondamentali**

- Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 Esclusioni

#### **Capo II Procedimento di ammissione al patrocinio legale**

- Art. 3 Condizioni preliminari per l'ammissione al patrocinio legale dei dipendenti
- Art. 4 Condizioni per l'ammissione degli amministratori
- Art. 5 Istanza di patrocinio legale a spese dell'ente e gestione del procedimento
- Art. 6 Concessione del patrocinio legale in forma diretta
- Art. 7 Condanna del dipendente e ripetizione delle somme anticipate
- Art. 8 Concessione del patrocinio legale in forma indiretta
- Art. 9 Concessione del patrocinio legale agli amministratori
- Art. 10 Conclusione del procedimento giurisdizionale in caso di ammissione al patrocinio legale in forma indiretta e adempimenti del dipendente e dell'amministratore
- Art. 11 Giudizi di responsabilità amministrativa e contabile avanti la Corte dei conti
- Art. 12 Criteri e limiti per la quantificazione delle spese legali e peritali in caso di ammissione al patrocinio legale in forma indiretta

### **TITOLO II ELENCO APERTO DEGLI AVVOCATI E DEI CONSULENTI TECNICI**

- Art. 13 Elenco aperto di avvocati e di consulenti tecnici
- Art. 14 Requisiti di iscrizione all'elenco
- Art. 15 Conferimento degli incarichi e criteri di scelta
- Art. 16 Obblighi dell'avvocato iscritto nell'elenco
- Art. 17 Cancellazione dall'elenco
- Art. 18 Norme per i consulenti tecnici

### **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 19 Entrata in vigore
- Art. 20 Disposizioni transitorie

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI SUL PATROCINIO LEGALE**

### **Capo I**

#### **Principi fondamentali**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e ambito di applicazione**

- 1.** In applicazione delle disposizioni dettate dai CCNL del Comparto Funzioni locali e dell'Area della dirigenza delle Funzioni locali, il presente Regolamento disciplina le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione dei dipendenti dell'Ente coinvolti in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, al patrocinio legale e per il rimborso delle spese legali dagli stessi sostenute per la difesa nei predetti procedimenti.
- 2.** Il presente Regolamento si applica esclusivamente al personale dipendente appartenente a tutte le Aree di inquadramento di cui al CCNL Funzioni Locali e al personale dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, nonché al Segretario comunale e al Direttore generale, ove nominato. Le disposizioni del presente Regolamento che fanno riferimento al personale dipendente devono intendersi riferite anche al personale dirigente, al Segretario comunale ed al Direttore generale.
- 3.** Il presente Regolamento trova applicazione anche nei confronti di dipendenti cessati dal servizio per dimissioni volontarie, collocamento a riposo, ovvero transitati mediante mobilità presso altra Pubblica Amministrazione, qualora i fatti che hanno generato i giudizi civili, penali o contabili si siano verificati in costanza del rapporto di lavoro con il Comune di Rimini.
- 4.** In applicazione dell'articolo 86, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il presente Regolamento si applica anche agli amministratori, di cui all'articolo 77, comma 2 del medesimo decreto legislativo, ovvero al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali.
- 5.** Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano e conseguentemente il patrocinio legale non può essere riconosciuto a soggetti diversi da quelli indicati ai commi precedenti, quali collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti o altri soggetti incaricati dal Comune, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, o altri organismi ancorché obbligatori per legge.

#### **Articolo 2**

##### **Esclusioni**

- 1.** E' in ogni caso esclusa la possibilità di riconoscimento del patrocinio legale e di rimborso delle spese legali nei seguenti casi:
  - a) qualora il procedimento giudiziario sia azionato su iniziativa del dipendente, del dirigente o dell'amministratore comunale;
  - b) qualora il procedimento giudiziario sia attivato nei confronti del dipendente, del dirigente o dell'amministratore su iniziativa del Comune di Rimini;
  - c) qualora il Comune di Rimini si sia costituito parte civile nel giudizio penale avviato a carico del dipendente, del dirigente o dell'amministratore;
  - d) qualora, per i fatti oggetto del giudizio civile, penale o contabile, sia stato attivato a carico del dipendente o del dirigente un procedimento disciplinare.

2. Le cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) del comma precedente non operano quando il giudizio si conclude con sentenza o altro provvedimento giurisdizionale definitivo che accerta l'assenza di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile del dipendente, del dirigente o dell'amministratore. La causa di esclusione di cui alla lettera d) del comma precedente non opera quando sia accertata l'assenza di responsabilità disciplinare ed il procedimento avviato a carico del dipendente o del dirigente si conclude con l'archiviazione.

## **Capo II** **Procedimento di ammissione al patrocinio legale**

### **Articolo 3** **Condizioni preliminari per l'ammissione al patrocinio legale dei dipendenti**

1. In relazione all'avvio di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile il dipendente o il dirigente è ammesso al patrocinio legale a spese dell'ente, qualora sussistano cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) nel momento in cui si sono verificati i fatti da cui trae origine la fattispecie di responsabilità contestata sussiste il rapporto di lavoro con il Comune di Rimini, a tempo indeterminato o a tempo determinato;
  - b) esiste un rapporto di causalità tra l'espletamento dei compiti di servizio o l'assolvimento degli obblighi istituzionali del dipendente o del dirigente ed il procedimento giurisdizionale di responsabilità;
  - c) il dipendente faccia pervenire richiesta scritta di "ammissione al patrocinio legale" con le modalità stabilite nel presente Regolamento.

### **Articolo 4** **Condizioni per l'ammissione degli amministratori**

1. In relazione all'avvio di un procedimento di responsabilità civile o penale l'amministratore viene ammesso al patrocinio legale a spese dell'ente, qualora sussistano cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) esiste un rapporto di causalità tra l'espletamento delle funzioni dell'amministratore ed il procedimento giurisdizionale di responsabilità;
  - b) non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi tra l'amministratore ed il Comune di Rimini;
  - c) con sentenza di assoluzione irrevocabile o provvedimento di archiviazione della notizia di reato è stata specificamente accertata l'assenza di responsabilità civile o penale dell'amministratore, in ragione dell'assenza di dolo o colpa grave.
2. Per i procedimenti ed i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile di cui all'articolo 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 attivati a carico degli amministratori il rimborso delle spese legali è regolato dall'articolo 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

### **Articolo 5** **Istanza di patrocinio legale a spese dell'ente e gestione del procedimento**

1. Il dipendente, che venga a conoscenza di essere stato coinvolto in un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, deve darne immediata comunicazione alla struttura competente in materia di gestione del personale del Comune e presentare contestualmente richiesta di ammissione al patrocinio legale a spese dell'ente.

**2.** La mancata comunicazione dell'apertura del procedimento giurisdizionale a carico del dipendente comporta la decadenza del dipendente dal diritto di ottenere patrocinio legale a spese dell'ente.

**3.** Attraverso la comunicazione di cui al precedente comma 1 il dipendente trasmette all'ente tutti gli atti, i documenti e le informazioni utili ai fini della gestione del procedimento di concessione del patrocinio.

## **Articolo 6**

### **Concessione del patrocinio legale in forma diretta**

**1.** L'ufficio incaricato dell'istruttoria dell'istanza, laddove non ricorra una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi, invita il dipendente a prendere visione dell'elenco di avvocati di cui al Titolo II del presente Regolamento e a comunicare formalmente l'opzione per uno dei legali presenti nell'elenco.

**2.** Una volta acquisita l'opzione, l'ente ammette il dipendente al patrocinio legale in forma diretta e conferisce l'incarico di difesa in giudizio all'avvocato prescelto, con oneri interamente a carico del bilancio comunale.

**3.** Con le medesime modalità indicate nei commi precedenti si procede nel caso in cui, ai fini della difesa in giudizio, sia necessario l'intervento di un consulente tecnico.

**4.** In caso di assunzione del patrocinio legale in via diretta i rapporti contrattuali aventi ad oggetto la difesa in giudizio e l'assistenza tecnica intercorrono tra l'avvocato ed il consulente tecnico scelti dal dipendente ed il Comune di Rimini.

**5.** Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, l'avvocato ed il consulente incaricati dal Comune di Rimini assumono nei confronti del dipendente i medesimi obblighi legali e deontologici cui sono tenuti nei confronti dei propri clienti.

## **Articolo 7**

### **Condanna del dipendente e ripetizione delle somme anticipate**

**1.** Il Comune di Rimini, ove abbia concesso il patrocinio legale ed eventualmente anche la consulenza tecnica in via diretta ed abbia sostenuto i relativi oneri tramite risorse del bilancio comunale, ripeterà dal dipendente tutte le spese sostenute in ogni stato e grado del giudizio per la sua difesa e l'assistenza tecnica, nonché per l'eventuale consulenza tecnica nei seguenti casi:

- a) qualora il dipendente sia condannato con sentenza penale irrevocabile per fatti commessi con dolo o colpa, anche a titolo di tentativo;
- b) qualora al dipendente sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cd. patteggiamento);
- c) qualora il dipendente sia stato condannato al risarcimento del danno con sentenza civile irrevocabile per fatti commessi con dolo o colpa grave.

**2.** Ferma restando la possibilità per il dipendente di rimborsare l'ente con le modalità previste dalla Legge, la ripetizione delle somme pagate dal Comune per la difesa in giudizio e per l'assistenza tecnica, nonché per l'eventuale consulenza tecnica del dipendente, potrà essere disposta anche mediante apposite ritenute, nei limiti consentiti dalla Legge su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute al dipendente in base al rapporto di lavoro. In caso di restituzione o ripetizione rateale sono dovuti gli interessi al tasso legale.

## **Articolo 8**

### **Concessione del patrocinio legale in forma indiretta**

- 1.** Nel caso in cui il dipendente non intenda scegliere nessuno dei legali e/o dei consulenti tecnici iscritti nell'elenco di cui al Titolo II del presente Regolamento, oppure nel caso in cui sussista una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, con il Comune di Rimini, non può essere concesso il patrocinio legale in forma diretta con le modalità stabilite dal precedente articolo 6 e il dipendente può nominare un legale e/o consulente tecnico di sua fiducia, anticipando ogni onere per la propria difesa in giudizio.
- 2.** In tal caso il dipendente comunica alla struttura competente in materia di gestione del personale l'avvio del procedimento giurisdizionale di responsabilità ed indica il nominativo del legale e dell'eventuale consulente tecnico di fiducia, chiedendo all'ente di esprimere su tali designazioni il proprio gradimento e di assumere il patrocinio legale in forma indiretta.
- 3.** Nell'atto con cui viene espresso il gradimento sulla nomina del legale e dell'eventuale consulente tecnico di fiducia scelti dal dipendente, l'ufficio che ha in carico l'istanza comunica che l'importo delle somme che potranno essere rimborsate in caso di esito favorevole del giudizio, sarà determinato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 12.
- 4.** In assenza della comunicazione dell'avvio del procedimento di responsabilità e/o in assenza del previo gradimento del Comune di cui ai commi precedenti, il dipendente non ha diritto al rimborso delle spese legali e peritali sostenute, anche laddove il procedimento giurisdizionale si concluda favorevolmente. In tal caso, pertanto, gli oneri economici sostenuti rimangono interamente a suo carico.
- 5.** Fermo quanto previsto ai commi precedenti, qualora il dipendente abbia nominato più di un legale o più di un consulente tecnico di fiducia, il Comune rimborserà le spese legali sostenute per un solo professionista.
- 6.** Resta in ogni caso salva la possibilità per il dipendente di nominare più di un consulente tecnico, laddove le esigenze di difesa afferiscano ad ambiti disciplinari differenti ed eterogenei.

## **Articolo 9**

### **Concessione del patrocinio legale agli amministratori**

- 1.** L'ente ammette l'amministratore al patrocinio legale, ove ricorrano tutte le condizioni stabilite dal precedente articolo 4. A tal fine l'amministratore comunica alla struttura competente in materia di gestione del personale del Comune l'avvio del procedimento giurisdizionale di responsabilità ed indica il nominativo del legale e dell'eventuale consulente tecnico di fiducia che ha nominato o che intende nominare, chiedendo all'ente di esprimere su tali designazioni il proprio gradimento e di assumere il patrocinio legale in forma indiretta ed allegando tutta la documentazione utile all'istruttoria.
- 2.** In assenza della comunicazione dell'avvio del procedimento di responsabilità e/o in assenza del previo gradimento del Comune di cui al comma precedente, l'amministratore non ha diritto al rimborso delle spese legali e peritali sostenute, anche laddove il procedimento giurisdizionale si concluda favorevolmente. In tal caso gli oneri economici sostenuti rimangono interamente a suo carico.
- 3.** I commi 5 e 6 dell'articolo precedente si applicano anche agli amministratori.

**Articolo 10**  
**Conclusione del procedimento giurisdizionale in caso di ammissione al**  
**patrocinio legale in forma indiretta e adempimenti del dipendente e**  
**dell'amministratore**

**1.** Laddove il dipendente o l'amministratore sia stato ammesso al patrocinio legale in forma indiretta, il rimborso delle spese legali e peritali sostenute per la difesa nel giudizio penale e nel procedimento penale è consentito solo in caso di conclusione del giudizio con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena, che riconosca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, oppure in caso di conclusione del procedimento penale con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato per le medesime ragioni. A tal fine è necessario che il provvedimento giurisdizionale che assolve il dipendente o l'amministratore o che dispone l'archiviazione del procedimento penale entri nel merito della vicenda, accertando l'assenza di ogni responsabilità per mancanza di dolo o colpa.

**2.** In relazione a quanto stabilito dal comma precedente, non sono utili al fine di consentire il rimborso delle spese legali e peritali i provvedimenti giurisdizionali che, pur concludendo il procedimento o il giudizio con il proscioglimento o l'assoluzione del dipendente o dell'amministratore, non accertino l'assenza di responsabilità per mancanza di dolo o colpa, risultando fondati sull'assenza di una condizione di procedibilità dell'azione penale, ovvero su una causa di estinzione del reato, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 129, comma 2 del codice di procedura penale.

**3.** Nei giudizi civili il rimborso delle spese legali e peritali è disposto quando viene pronunciata sentenza irrevocabile che, entrando nel merito della vicenda, accerti l'assenza di dolo o colpa grave e giudichi il dipendente o l'amministratore esente da ogni responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale.

**4.** Il dipendente o l'amministratore che ha ottenuto un provvedimento giurisdizionale che lo legittima a chiedere il rimborso delle spese legali e peritali, secondo quanto stabilito ai commi precedenti, deve trasmettere alla struttura competente in materia di gestione del personale del Comune la seguente documentazione:

- a) copia del provvedimento giurisdizionale che definisce favorevolmente il procedimento o il giudizio nei suoi confronti, corredata, ove si tratti di sentenza, dall'attestazione del passaggio in giudicato;
- b) parcella professionale pro forma emessa dal legale di fiducia ovvero dal consulente tecnico di parte nominato, redatta in base alla tariffa professionale vigente, accompagnata da relazione analitica sull'attività professionale svolta nelle diverse fasi procedurali e/o giudiziali.

**Articolo 11**  
**Giudizi di responsabilità amministrativa e contabile avanti la Corte dei Conti**

**1.** In caso di coinvolgimento di un dipendente o di un amministratore in un giudizio di responsabilità amministrativa e contabile avanti la Corte dei Conti, sussistendo il conflitto di interessi con il Comune di Rimini, non è consentita la concessione del patrocinio legale in forma diretta. In caso di sentenza favorevole al dipendente o all'amministratore, il rimborso delle spese legali è regolato dall'articolo 31 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sicché il dipendente e l'amministratore hanno diritto al rimborso nella misura stabilita dal giudice nella sentenza.

**Articolo 12**  
**Criteri e limiti per la quantificazione delle spese legali e peritali**  
**in caso di ammissione al patrocinio legale in forma indiretta**

- 1.** La quantificazione delle somme da rimborsare al dipendente in caso di ammissione al patrocinio legale in forma indiretta è regolata dall'articolo 59, comma 2 del CCNL per il personale dipendente del Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022 e dall'articolo 24, comma 3 del CCNL per l'Area della dirigenza delle Funzioni Locali 16 luglio 2024.
- 2.** A tal fine, una volta che sia accertato il diritto del dipendente al rimborso delle spese legali e peritali, l'ufficio che ha in carico la gestione della richiesta di rimborso, anche con scelta operata a sorteggio o a rotazione, richiede ad uno dei legali o dei consulenti tecnici iscritti negli elenchi di cui al Titolo II del presente Regolamento, di predisporre una parcella professionale virtuale, previa acquisizione di ogni informazione utile dall'avvocato e/o dal consulente di fiducia del dipendente.
- 3.** La quantificazione dei compensi professionali stabilita con le modalità indicate al comma precedente costituisce il limite massimo di spesa che sarà possibile rimborsare al dipendente. Resta fermo che in nessun caso l'importo della parcella potrà essere inferiore ai parametri minimi ministeriali stabiliti dalla tariffa forense.
- 4.** Le disposizioni dettate dai commi precedenti non si applicano in caso di rimborso delle spese legali e peritali richiesto da un amministratore. In tal caso, la quantificazione dell'importo massimo rimborsabile verrà determinata mediante attestazione di congruità della parcella di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b), emessa dal legale o dal consulente tecnico di fiducia dell'amministratore da parte del competente Ordine professionale.
- 5.** Anche nel caso di rimborso in favore dei dipendenti, resta sempre ferma la possibilità per il Comune di richiedere al dipendente di sottoporre la parcella di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b), emessa dal legale o dal consulente tecnico di fiducia a verifica di congruità da parte del competente Ordine professionale, laddove per qualunque motivo non possa operare la procedura prevista dai commi 2 e 3 del presente articolo. In tal caso il rimborso verrà riconosciuto nei limiti degli importi stabiliti congrui dall'Ordine professionale.
- 6.** Le somme eventualmente versate dal dipendente e dall'amministratore al proprio legale o al consulente tecnico di fiducia in eccesso rispetto ai limiti fissati dai commi precedenti non possono essere rimborsate e rimangono a carico del dipendente o dell'amministratore.
- 7.** Nei giudizi civili, ferma restando la necessità di una sentenza pienamente favorevole al dipendente o all'amministratore, l'Ente procede al rimborso in caso di comprovata impossibilità di procedere al recupero delle spese di lite liquidate in sentenza a carico della controparte soccombente, attestata dal legale incaricato dal dipendente o dall'amministratore ed anche nel caso in cui la sentenza abbia disposto la compensazione totale o parziale delle spese, ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile.

## **TITOLO II**

### **ELENCO APERTO DEGLI AVVOCATI E DEI CONSULENTI TECNICI**

#### **Articolo 13**

##### **Elenco aperto di avvocati e di consulenti tecnici**

- 1.** Al fine di consentire l'ammissione del personale dipendente e dirigente al patrocinio legale in forma diretta, il Comune forma un elenco aperto di avvocati del libero Foro, al quale potrà attingere per l'affidamento di incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio dei propri dipendenti e dirigenti coinvolti in giudizi per responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento. L'elenco viene formato previa approvazione e pubblicazione di apposito avviso pubblico finalizzato alla acquisizione delle candidature.
- 2.** L'elenco formato a seguito della ricezione delle candidature ha durata biennale e ha natura aperta. Pertanto, le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento, entro il termine di validità dell'elenco stesso.
- 3.** L'avviso viene approvato con determinazione dirigenziale e rimane pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale del Comune per l'intero periodo di validità. Con le stesse modalità viene altresì reso pubblico l'elenco di avvocati che hanno presentato la propria candidatura. Trimestralmente si procede alla pubblicazione degli aggiornamenti a seguito di nuove iscrizioni e/o di cancellazioni.
- 4.** L'elenco è suddiviso in tre sezioni, con riferimento alla materia, civile, penale e amministrativo-contabile, prescelta dagli avvocati nella domanda di iscrizione.
- 5.** Con le stesse modalità previste nei commi precedenti l'Ente procede per la formazione di uno o più elenchi aperti di consulenti tecnici.

#### **Articolo 14**

##### **Requisiti di iscrizione all'elenco**

- 1.** All'elenco di cui all'articolo precedente possono essere iscritte le persone fisiche che risultino in possesso dei seguenti requisiti e che soddisfino le condizioni di seguito riportate:
  - a) siano in possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - b) godano dei diritti civili e politici;
  - c) conferiscano i propri dati personali ai fini dell'iscrizione nell'elenco;
  - d) siano iscritte all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori;
  - e) non abbiano subito condanne penali e non siano destinatarie di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - f) non abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
  - g) non abbiano subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
  - h) non si trovino in alcuna delle condizioni che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - i) abbiano maturato l'esperienza professionale consistente nell'aver assunto la difesa di dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e/o di amministratori locali di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, coinvolti in procedimenti civili, penali o in giudizi amministrativo-contabili, avviati in relazione a fatti o atti direttamente connessi

all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, come di seguito distintamente indicato per ciascun ambito disciplinare per il quale l'avvocato intenda iscriversi:

- per la Sezione penale dell'elenco, in almeno 3 diversi procedimenti negli ultimi 7 anni;
  - per la Sezione civile dell'elenco, in almeno 3 diversi procedimenti negli ultimi 7 anni;
  - per la Sezione contabile dell'elenco, in almeno un procedimento negli ultimi 7 anni;
- l) non si trovino in condizione di conflitto di interessi con il Comune di Rimini o con gli enti dallo stesso partecipati, alla stregua delle norme di legge e degli ordinamenti deontologico e professionale;
- m) non versino in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare i dipendenti dell'Ente e non abbiano patrocinato contro il Comune di Rimini nei due anni precedenti la data di richiesta di inserimento nell'elenco.
- n) siano in possesso di idonea Polizza Assicurativa a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con un massimale assicurato pari ad almeno euro 1.000.000,00 e si impegnino a tenere tale polizza attiva per l'intero periodo di iscrizione nell'elenco.

**2.** I requisiti di cui al comma precedente devono sussistere, oltre che nel momento dell'iscrizione nell'elenco, anche in quello del conferimento dell'incarico di patrocinio e devono permanere per tutta la durata dello stesso.

### **Articolo 15** **Conferimento degli incarichi e criteri di scelta**

**1.** L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine al conferimento di eventuali incarichi.

**2.** La scelta tra i diversi professionisti iscritti nell'elenco viene effettuata sulla base del gradimento del dipendente sottoposto a procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa o contabile, secondo quanto previsto all'articolo 6.

**3.** Analoga procedura è utilizzata qualora l'avvocato scelto manifesti formalmente la necessità dell'ausilio di uno o più consulenti tecnici, in relazione alle possibili diverse specializzazioni richieste per la difesa del dipendente.

**4.** Il conferimento dell'incarico al professionista iscritto nell'elenco viene disposto con proprio atto dal Comune di Rimini, sulla base della scelta effettuata dal dipendente e di apposito preventivo di spesa presentato dal professionista stesso ed approvato dal Comune.

### **Articolo 16** **Obblighi dell'avvocato iscritto nell'elenco**

**1.** Qualora l'avvocato scelto dal dipendente debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso avvocato, che rimane unico interlocutore e l'unico responsabile nei confronti del dipendente e del Comune di Rimini, fermo restando che l'assistenza del domiciliatario non comporterà costi aggiuntivi per il Comune.

**2.** Ogni avvocato iscritto nell'elenco è tenuto a predisporre, ove richiesto dal Comune, un preventivo di spesa e/o una parcella professionale, anche ove non abbia materialmente assunto la difesa in giudizio del dipendente, al fine di stabilire il limite della spesa da rimborsare secondo quanto previsto dall'articolo 12, commi da 1 a 3 nei casi di assunzione del patrocinio legale in forma indiretta.

## **Articolo 17**

### **Cancellazione dall'elenco**

1. La perdita dei requisiti di iscrizione all'elenco stabiliti dall'articolo 14 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco.
2. In particolare, viene disposta la cancellazione dall'elenco del professionista che:
  - non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione, di cui al precedente articolo 14;
  - abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
  - si sia trovato in situazione di conflitto di interessi, ovvero non abbia comunicato al Comune l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa;
  - abbia tenuto comportamenti contrari al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Rimini;
  - abbia rifiutato un incarico o abbia successivamente rinunciato ad un incarico non portandolo a termine senza giustificato motivo;
  - abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico affidato;
  - abbia rifiutato di predisporre il preventivo di spesa e/o la parcella professionale, ove richiesto, secondo quanto stabilito al precedente articolo 16.

## **Articolo 18**

### **Norme per i consulenti tecnici**

1. Le disposizioni dettate dagli articoli precedenti, ove non diversamente disposto, si applicano anche ai consulenti tecnici.

## **TITOLO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

## **Articolo 19**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio dell'ente.

## **Articolo 20**

### **Disposizioni transitorie**

1. Le richieste di ammissione al patrocinio legale e di rimborso delle spese legali presentate al Comune dal personale dipendente prima dell'efficacia dell'articolo 59 del CCNL del personale dipendente del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16 novembre 2022 e dal personale dirigente prima dell'efficacia dell'articolo 24 del CCNL per l'Area della dirigenza delle Funzioni Locali sottoscritto in data 16 luglio 2024 restano disciplinate dalle previgenti disposizioni contrattuali.